

**Procedure per l'ingresso, il soggiorno e
l'immatricolazione degli studenti stranieri/
internazionali ai corsi di formazione superiore in
Italia per l'anno accademico 2017-2018**

**[http://www.studiare-in-italia.it/
studentistranieri/testo_delle_norme.html](http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/testo_delle_norme.html)**

Roma, 7 marzo 2017

Procedure ≠ Norme

Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2017-2018.

Tali procedure sono decise di concerto tra tre Ministeri (MIUR, MAECI e Interni) e si basano sulla normativa vigente.

Avvertenze generali (pag. 2)

Competenze per il riconoscimento accademico dei titoli e per l' idoneità all' immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all' iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall' art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi.

Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione sul rilascio di un visto per motivi di studio è competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare. La documentazione prodotta dalle istituzioni di istruzione superiore relativa ai singoli candidati ai corsi richiedenti visto è da considerarsi di supporto alle procedure valutative delle rappresentanze diplomatiche, e non implica automaticamente il rilascio del visto.

Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell' Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Ambito di applicazione (pagg. 2-3)

Le seguenti procedure **si applicano esclusivamente agli studenti stranieri/internazionali che necessitano di visto di ingresso in Italia** per soggiorni di lungo periodo.

Per quanto riguarda la procedura e la documentazione richiesta per la valutazione dei titoli di ingresso a **corsi organizzati congiuntamente tra due o più istituzioni italiane e straniere**, si rimanda a quanto stabilito dalle apposite **convenzioni** (art. 3 comma 10 del DM 270/2004 e art. 3 comma 8 del DPR 212/2005) sottoscritte dalle istituzioni di formazione superiore per la realizzazione del corso. Le istituzioni di formazione superiore forniranno gli elenchi degli studenti stranieri/internazionali selezionati all'interno di tali programmi congiunti direttamente alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari al fine della richiesta di visto da parte di tali studenti, indicando a questi ultimi che l'avvenuta selezione all'interno del corso congiunto non comporta automaticamente l'ottenimento del visto di ingresso in Italia.

Differenti procedure e documentazione

Distinzione tra:

- la procedura di **preiscrizione** da svolgersi presso le **Rappresentanze diplomatico-consolari**
- la procedura di **immatricolazione** da svolgersi presso le **istituzioni di formazione superiore**

Accesso al primo ciclo (pag. 5)

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari:

- a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell'eventuale rilascio del visto;
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.);
- c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione presso le istituzioni di formazione superiore:

- a) titolo finale in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.);
- c) eventuali traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

Traduzione dei documenti (pag. 4)

I documenti redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione ove le stesse traduzioni non siano già apostillate).

La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l'Apostille.

Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso.

Per la procedura di valutazione dei titoli svolta dalle istituzioni, lo studente potrà **verificare direttamente presso l'ateneo, quale tipologia di traduzione dovrà essere prodotta (giurata, certificata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato.**

Documentazione prodotta dalle rappresentanze (pag.5)

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane **non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore** in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

Accesso al secondo ciclo (pag. 6)

Documenti da allegare **obbligatoriamente alle domande di preiscrizione presso le **Rappresentanze diplomatico-consolari**:**

- a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo, corredato da Dichiarazione di valore, sempre necessaria ai fini dell'eventuale rilascio del visto;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal "Diploma Supplement", ove adottato;
- c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Documenti da allegare alla domanda di immatricolazione presso le **istituzioni di formazione superiore:**

- a) titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo; il titolo finale può essere corredato da Dichiarazione di valore o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- b) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal "Diploma Supplement", ove adottato;
- c) eventuali traduzione in italiano dei documenti indicati ai punti a) e b);
- d) eventuale altra documentazione richiesta dall'ateneo.

Documentazione prodotta dalle rappresentanze (pag.7)

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane **non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore** in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

Valutazione preventiva delle candidature (pag.7)

In attesa dell'avvio delle procedure di preiscrizione, gli studenti possono contattare l'Ateneo prescelto, fornendo copia della documentazione di studio, per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e consentire una preventiva valutazione delle singole candidature. L'Università potrà comunicare agli interessati la possibile ammissione all'immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l'ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall'Ateneo, o consigliare l'iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo.

L'accettazione preventiva delle Università non sostituisce in nessun caso la effettiva preiscrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente attraverso il rilascio del visto da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte III), fermo restando che le procedure di valutazione di idoneità dei titoli esteri finalizzate all'ingresso ai corsi, sono di esclusiva competenza delle istituzioni universitarie.

Sussistenza economica (pag.9)

Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto.

Tali mezzi sono quantificati nell'importo di **euro 448,07 al mese, pari ad euro 5.824,91 annuali** (Circolare n. 8, avente per oggetto "Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2017", diramata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 17 gennaio 2017, con la quale, al punto 2.1 sono stati resi noti i valori del "**assegno sociale**").

[Dibattito in corso]

Prova di conoscenza della lingua italiana (pag.11)

È organizzata dalla sede universitaria scelta da ciascun candidato, **preferibilmente a distanza**, ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo. La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera. In quest'ultimo caso i singoli atenei possono prevedere, nell'ambito dell'autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione.

CAPITOLO SECONDO (pagg. 14-15-16)

**CITTADINI ITALIANI, DELL'UNIONE EUROPEA E STRANIERI
REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA (NON RICHIEDENTI
VISTO), IN POSSESSO DI TITOLO ESTERO, CHE RICHIEDANO
L'INGRESSO A CORSI UNIVERSITARI**

Indicazioni generali e rapporti diretti con le istituzioni: non
necessità di passaggio presso le rappresentanze

Trasferimenti corsi area sanitaria (pag. 15)

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi.

Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al **[1] rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale** e **[2] alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente**: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo. Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

Parte seconda – Le Rappresentanze (pag. 20)

La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).

Parte terza – Le Istituzioni di formazione superiore (pag. 26)

9. Valutazione dei titoli esteri ai fini dell'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti” (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07). **Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri finalizzate all'immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole istituzioni di formazione superiore.**

Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati: Normativa di riferimento (pagg. 27-28)

Articolo VII della Convenzione di Lisbona (ratificata con Legge n.148/2002):

*Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, **anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti.***

Articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007 (modificato con Decreto legislativo n.18/2014):

*3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il **riconoscimento dei titoli** ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, **anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.***

Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati: Ruolo delle istituzioni (pag. 28)

Si invitano pertanto le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di svolgere riconoscimenti "dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani" (art. 2 Legge 148/2002), **a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio.** Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

Corsi propedeutici - *Foundation course* (pag. 32)

In base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e all'art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il settore AFAM, **le istituzioni di formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di studio di Laurea, proponendo corsi propedeutici (foundation course) al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per l'ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall'Allegato 1.**

Per quanto riguarda l'iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai Master universitari. Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

Allegato 1 – Titoli con scolarità di 12 anni

Tali titoli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati **conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero**.

Nel caso in cui tali titoli siano stati ottenuti tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, l'ammissibilità ai corsi della formazione superiore italiana sarà responsabilità delle istituzioni italiane presso le quali venga fatta richiesta di iscrizione. **Sarà cura di dette istituzioni procedere a tale valutazione tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale.**

Le istituzioni della formazione superiore italiane potranno comunque richiedere **ulteriori requisiti di ammissione**, in linea con i propri ordinamenti e con il corso di studi prescelto.

Allegato 1 – Titoli con scolarità inferiore ai 12 anni

Al fine di **colmare la scolarità mancante**, nel caso in cui si debbano valutare titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, **le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:**

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
3. **Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che colmino gli anni di scolarità mancanti.**
4. **Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all'interno della medesima istituzione.**

Allegato 1 – Titolo statunitense di HSD

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di *High School Diploma (HSD)* che abbiano superato almeno tre “*Advanced Placements*” statunitensi (APs) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al corso di studio universitario per il quale venga richiesta l’iscrizione. **La presenza di un “AP” in lingua italiana sarà richiesto obbligatoriamente solo a studenti con cittadinanza straniera. Non sarà computabile a tal fine l’“AP” in lingua italiana, nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.** Tali titoli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore Italiana, **qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema formativo estero.**

Nel caso in cui tali titoli di HSD siano stati ottenuti tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, **l’ammissione dovrà essere valutata caso per caso, previa verifica dell’intero percorso formativo svolto,** e sarà sotto la responsabilità **delle istituzioni formative italiane presso le quali venga fatta richiesta di iscrizione;** sarà cura di dette istituzioni procedere a tale valutazione in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale.

Allegato 1 – Titoli britannici

Tali titoli consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (A level) attinenti al corso di studi richiesto. La presenza di un "A level" in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre "A level" richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all'Allegato 2 – punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.

Progetto FAIR

Focus on Automatic Institutional Recognition (FAIR)

37 partner di Italia, Spagna, Germania, Croazia, Belgio fiammingo e Olanda:

- 23 istituzioni di istruzione superiore (Bologna, Palermo, Roma - Sapienza, Trento)
- Ministeri e centri ENIC-NARIC
- Danish Agency for Higher Education e European Consortium for Accreditation (ECA)
- Conferenze dei rettori italiani (CRUI) e tedeschi
- EUA – European University Association

<https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/fair>

Coordinamento: EP-NUFFIC



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union